



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 514
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 marzo 2021

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria (2^a pomeridiana) Pag. 3*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria**224^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE REFERENTE

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) comunica il ritiro dei subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, 1.1000/4, 1.1000/5 e 1.1000/6, nonché degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.13 e 3.24.

Ritira inoltre i subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/7 e gli emendamenti 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 2) e 5.2 al fine della trasformazione in ordini del giorno.

Presenta poi l'emendamento 1.9 (testo 4) (*pubblicato in allegato*).

Accogliendo l'invito del Presidente, presenta infine l'ordine del giorno G/2066/10/1, *pubblicato in allegato* avente ad oggetto la questione (già oggetto di un emendamento dichiarato improponibile) del computo degli elettori residenti all'estero al fine del calcolo del 50 per cento degli iscritti alle liste elettorali del Comune per la validità delle elezioni comunali qualora si presenti una sola lista.

La senatrice ROJC (*Europeisti-MAIE-CD*) ritira il subemendamento 1.1000/8.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 1.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1000/9 e contrario sul subemendamento 1.1000/10. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.1000 del Governo. Chiede di accantonare l'emendamento 1.9 (testo 4).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1000/100 del relatore, nonché sugli identici 1.1000/101 del relatore e 1.1000/9. Concorda sulla richiesta di accantonare l'emendamento 1.9 (testo 4).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e accolto il subemendamento 1.1000/100 del relatore.

Sono quindi posti in votazione e approvati i subemendamenti identici 1.1000/101 del relatore e 1.1000/9.

Il subemendamento 1.1000/10 decade per assenza del proponente.

È infine posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1000 del Governo, nel testo emendato.

L'emendamento 1.9 (testo 4) è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 2.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, identici, dà conto di un accordo intervenuto tra i Gruppi di maggioranza per sostituire le parole: «dei centri sociali, culturali e ricreativi» con le seguenti: «dei circoli ricreativi, culturali e sociali». Alla luce di ciò, rileva l'opportunità di modificare conseguentemente anche la rubrica del nuovo articolo che si intende inserire come segue: «Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore».

Il sottosegretario MALPEZZI propone una riformulazione degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 con l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), secondo l'accordo intervenuto e accogliendo le proposte della rappresentante del Governo e del relatore, riformula l'emendamento 2.0.1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore COLLINA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.2 (testo 2) e riformula l'emendamento 2.0.2 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico al precedente.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti identici 2.0.1 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 2.0.1 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2) risultano approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 3.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.3 (testo 2).

Il relatore GARRUTI (*M5S*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.12.

Si associa il rappresentante del Governo.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.12, che – insieme agli emendamenti 3.2, 3.4, 3.11 3.16, 3.17 e 3.22, già ritirati – confluisce nell'ordine del giorno G/2066/9/1 (*pubblicato in allegato*).

Con questo atto di indirizzo si intende impegnare il Governo: a garantire il pieno coinvolgimento del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sia nella fase di attuazione e implementazione della piattaforma informativa nazionale per la distribuzione delle dosi vaccinali e il relativo tracciamento, sia nella creazione di future piattaforme nazionali digitali, in particolar modo nel settore dell'istruzione e in ambito sanitario; a garantire che i dati riguardanti l'emergenza epidemiologica siano resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, *machine readable* e facilmente accessibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai *media* e ai cittadini.

Il sottosegretario MALPEZZI invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 3.14 e 3.15 come seguente: «Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da «informa periodicamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «trasmette ogni 60 giorni una relazione alle Camere sullo

stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Il senatore COLLINA (PD) fa proprio l'emendamento 3.14 e lo riformula in un testo 2, *pubblicato in allegato*, nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 3.15 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Con il parere favorevole del relatore, gli emendamenti identici 3.14 (testo 2) e 3.15 (testo 2) sono posti ai voti e accolti.

Resta accantonato l'emendamento 3.0.12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, mercoledì 3 marzo, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2066**

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.9 (testo 4)

BRIZIARELLI, FREGOLENT, AUGUSSORI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale USCA, gli infermieri e gli assistenti sanitari, che effettuano vaccinazioni anti-Covid a domicilio, sono autorizzati al trasporto, anche su mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione, dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla loro raccolta o smaltimento, attraverso l'utilizzo di appositi contenitori forniti dall'Amministrazione per conto della quale sono stati incaricati ad effettuare la vaccinazione».

Art. 2.

2.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non de-

termina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.».

2.0.2 (testo 2)

VALENTE, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.».

Art. 3.

3.14 (testo 2)

BOLDRINI, COLLINA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «trasmette ogni 60 giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

3.15 (testo 2)

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «trasmette ogni 60 giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

G/2066/9/1 (già emendamenti 3.2, 3.4, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 e 3.22)

MANTOVANI, ROMANO, LANZI, DONNO, L'ABBATE, ORTIS, ANGRISANI, LA MURA, PAVANELLI, DE LUCIA, D'ANGELO, PRESUTTO, RICCIARDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, FLORIDIA, DELL'OLIO, LUPO, EVANGELISTA, TRENTACOSTE, VACCARO, ANASTASI, MORONESE, GAUDIANO, CASTELLONE, CORRADO, COLTORTI, VANIN, FEDE, PIARULLI, GRANATO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (AS 2066);

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione celere e trasparente del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La norma proposta nasce dall'esigenza di disciplinare l'istituzione e l'utilizzo di sistemi informativi funzionali ad agevolare l'attuazione del piano strategico per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio dei ministri intitolato «Liberiamoli tutti». L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni na-

zionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

la situazione pandemica ha portato a necessarie chiusure di attività e limitazioni di spostamenti, un grande sacrificio per cittadini ed attività produttive, che hanno responsabilmente accettato. Queste scelte drastiche però devono essere sostenute nel modo più trasparente possibile da dati ed evidenze scientifiche, anche nell'ottica di una sempre crescente consapevolezza del cittadino;

i firmatari della lettera chiedono che tali dati vengano resi totalmente pubblici in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, *machine readable* e facilmente accessibili a ricercatori, decisori, *media* e cittadini;

considerato che:

come evidenziato il 13 novembre 2020 in sede parlamentare dal sottosegretario alla Salute, Zampa, le fonti di informazione relative ai dati dell'epidemia sono attualmente rappresentate dal Sistema informativo Ministero della salute e Protezione Civile, che detiene i dati aggregati, e dalla Piattaforma nazionale di sorveglianza COVID-19 dell'Istituto superiore di sanità, che detiene quelli individuali;

la fonte Ministero della salute e Protezione civile raccoglie e aggiorna quotidianamente i dati aggregati dalle regioni su nuove diagnosi confermate di COVID-19, il numero di morti associate a COVID-19 e il numero totale di persone ricoverate in ospedale con COVID-19, senza distinzione tra nuovi ingressi o persone già ricoverate, distinte per ricoveri in aree mediche e terapia intensiva. Tale ultimo dato, a differenza dei precedenti, non viene divulgato in formato «open data»;

la seconda fonte, rappresentata dall'Istituto superiore di sanità, prevede che le regioni forniscano dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le comorbidità. In particolare, vengono raccolti i dati individuali sulle nuove diagnosi di COVID-19 con alcune caratteristiche demografiche (età e sesso) e geografiche (area di residenza) ed è valutato l'eventuale ingresso in ospedale (in aree mediche o terapia intensiva);

a causa del maggior dettaglio di informazioni richieste, il consolidamento delle informazioni e, in particolare, quelle relative al ricovero e al decesso, richiederebbe per tali dati tempi più lunghi, rispetto a quelli precedenti, che vanno dai 15 ai 30 giorni; tale tempistica rischia di vanificare l'utilità dei dati per le attività di studio e prevenzione;

rilevato che:

recentemente, l'Istituto superiore di sanità e l'Accademia dei Lincei hanno realizzato un accordo per condividere i dati dell'epidemia. In particolare l'accordo comprende lo svolgimento di alcune attività tra cui: la condivisione aperta dei dati della sorveglianza COVID-19; lo sviluppo, la valutazione e lo scambio di metodologie scientifiche di analisi e informazioni nell'ambito del monitoraggio e controllo dell'epidemia; la

valorizzazione dei risultati dal punto di vista scientifico e di sanità pubblica; la divulgazione dei risultati e delle conoscenze presso la comunità scientifica e la cittadinanza;

tali dati non dovrebbero essere condivisi solo con l'Accademia dei Lincei, ma con tutti i soggetti, le associazioni, i gruppi ed esperti in grado di valutarli, così come richiesto nell'appello «Liberiamoli tutti»;

rilevato, inoltre, che:

nel documento «Analisi dei flussi e mappatura delle banche dati di interesse per la *task force* dati per l'emergenza COVID-19», sono stati presentati i primi risultati di un'analisi finalizzata a mappare *dataset* e livelli di interoperabilità di alcuni ambiti di interesse per supportare i decisori pubblici nelle scelte strategiche in ottica *data-driven* con particolare riguardo al contesto sanitario. Tra gli altri approfondimenti, il documento fornisce un primo insieme di raccomandazioni utili per una più sistematica collaborazione e condivisione dei dati per sviluppare una maggiore consapevolezza ed efficace cultura del dato;

disporre di dati aperti, i cosiddetti *open data*, assicura, in qualsiasi ambito, la trasparenza, la possibilità di capire nuove correlazioni e tendenze e permette il controllo pubblico mediante la riproducibilità delle analisi e dei risultati;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, a:

a) garantire il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella fase di attuazione ed implementazione della piattaforma di cui all'articolo 3 del presente provvedimento;

b) garantire, sin dalla prima fase progettuale, il pieno coinvolgimento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella creazione delle future piattaforme nazionali digitali, in particolar modo nel settore dell'istruzione ed in ambito sanitario;

c) garantire che i dati, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19 vengano resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, *machine readable* e facilmente accessibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai *media* e ai cittadini.

G/2066/10/1 (già emendamento 4.5)

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

Il Senato, esaminato l'A.S. 2066, premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca disposizioni in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021: tale intervento è motivato, nella relazione illustrativa del provvedimento, dall'urgenza in considerazione del permanere del processo epidemiologico da Covid-19 e della perdurante gravità del contesto sanitario ancora presente sul territorio nazionale;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», al comma 10 dispone che, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;

il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune comprende nel computo anche gli elettori iscritti all'Aire, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali;

la previsione di cui al succitato comma 10, prevedendo che qualora non si siano raggiunte tali percentuali la elezione è nulla, rischia di annullare la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli comuni che risiedono e vivono quotidianamente nel proprio territorio;

al fine di avere un risultato elettorale rispondente alla volontà dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, è importante che non vengano considerati nelle percentuali di validità, il numero degli elettori iscritti all'Aire: la problematica è più che mai evidente nell'attuale situazione emergenziale che stiamo vivendo, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con modifiche normative al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di escludere dal computo della percentuale di validità del numero dei votanti degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, gli elettori iscritti all'Aire.